

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI EX ALLEGATO IX D.LGS. 50/2016 DI SUPPORTO AL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER LE ATTIVITÀ' DI ESPERTO GIURIDICO IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI E DEGLI ADULTI

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune affida all'Aggiudicatario che accetta, l'appalto avente ad oggetto lo svolgimento di attività di supporto e consulenza giuridica e, in alcune particolari situazioni, di intervento diretto, congiuntamente agli operatori dei Servizi Sociali, in determinate fasi della presa in carico del minore e del suo nucleo familiare, nonché dell'adulto sottoposto ad interdizione giudiziale o legale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività potranno consistere in:

- consulenza giuridica a tutti gli operatori del Servizio Minori in materia di diritto di famiglia, in particolare diritto minorile, con relativo supporto giurisprudenziale;
- consulenza giuridica a tutti gli operatori dei Servizi Sociali in diritto internazionale e comunitario, con eventuali supporti per il contatto con le autorità straniere (Ambasciate, Consolati) e con gli uffici stranieri per documenti e/o rinnovi di documenti;
- supporto agli operatori nella lettura, comprensione e corretta attuazione di tutti i provvedimenti che pervengono da magistratura e autorità giudiziarie, con particolare riferimento a decreti, richieste di indagini, sentenze ecc.;
- aggiornamento giuridico degli operatori con riguardo ad eventuali nuove normative o modifiche della legislazione in materia di tutela e protezione dei minori e tutele adulti in capo al sindaco;
- formazione del personale con riguardo a specifiche procedure atte a tutelare e proteggere i minori sul territorio;
- redazione di comunicazioni e atti in risposta a specifiche richieste e istanze da parte di utenti e avvocati Giudici Ordinari e/o Minorili;
- attività dirette di interlocuzione e approfondimento con i legali delle famiglie al fine di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto pregiudizievoli per il benessere del minore;
- assistenza diretta ai colloqui tra gli operatori sociali e le famiglie eventualmente accompagnate dai propri legali, in casi particolarmente complessi e delicati;
- collaborazione alla realizzazione di specifici momenti di informazione e formazione per gli operatori del Servizio su specifiche tematiche afferenti alla tutela minorile, al diritto di famiglia, ai procedimenti penali e civili che coinvolgono famiglie e minori, all'affido familiare, all'adozione e a tutte le normative nazionali e regionali vigenti;
- garantire agli operatori un efficace affiancamento sui casi e su procedure specifiche;
- garantire la corretta cornice giuridica di riferimento nella gestione dei casi più complessi;
- assistere gli operatori ed affiancarli nel corso nelle udienze penali (citazioni come testimoni);

- consulenza giuridica agli operatori interessati in materia di Tutele giudiziale e legali, con relativo supporto giurisprudenziale, con particolare riferimento alle procedure e alla valutazione di situazioni particolarmente complesse;

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è stabilita in 36 mesi dalla data di affidamento, rinnovabile a discrezione dell'Amministrazione per ulteriori 24 mesi, con esercizio dell'opzione con un preavviso di almeno 3 mesi. Il Comune si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di almeno 3 mesi qualora, a proprio insindacabile giudizio, valuti non più possibile o di proprio interesse dare seguito ai programmi il cui supporto è oggetto del presente Capitolato.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo del contratto è a priori stimato a corpo pari a € 20.000,00 annui, quindi € 60.000,00 per l'intera durata, oltre eventuale rinnovo.

Il suddetto compenso è da considerarsi onnicomprensivo di tutti i costi diretti e indiretti che l'aggiudicatario dovrà sostenere per l'espletamento dell'incarico (comprese le spese eventuali di trasporto vitto e alloggio necessarie per raggiungere il Comune di Reggio Emilia e per l'effettuazione di eventuali viaggi si rendessero necessari nel corso di svolgimento dell'attività) e si provvederà, di norma, al pagamento delle prestazioni regolarmente svolte, previa presentazione di regolari documenti fiscali e attestazione delle attività svolte.

ART. 5 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata.
2. Ai fini della stipula del contratto l'Aggiudicatario dovrà presentare cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 50/2016;
3. Il contratto è stipulato nella forma della scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'Aggiudicatario deve ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, a tutte le disposizioni legislative come pure osservare tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni delle competenti autorità per quanto possa interessare l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.
2. L'Aggiudicatario si impegna inoltre a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura.
3. L'Aggiudicatario assume inoltre ogni responsabilità per danni o infortuni che possono essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività relativa, direttamente o indirettamente, alle prestazioni oggetto del presente capitolato.
4. L'Aggiudicatario si impegna altresì ad osservare tutti gli obblighi di prevenzione e di sicurezza previsti dalla normativa vigente e, nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato, l'Aggiudicatario dovrà adottare i provvedimenti e le cautele necessari a

garantire l'incolumità del proprio personale nonché di quello di terzi – incluso il personale del Comune – eventualmente presenti sul luogo di lavoro nel corso nell'esecuzione di ogni attività inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto, osservando le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., restandone l'unico responsabile.

5. L'Aggiudicatario si impegna a mantenere indenne il Comune in relazione ad ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi derivante, direttamente o indirettamente, dei servizi previsti nel presente capitolato o dai suoi risultati.
6. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati alla Stazione Appaltante e/o a terzi nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto.
7. L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso eventuali propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
8. E' altresì obbligato ad attuare, nei confronti di propri eventuali dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.
9. L'obbligo di cui al precedente comma, permane anche dopo la scadenza dei menzionati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
10. La Stazione Appaltante, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'Aggiudicatario delle inadempienze ad esso denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare ritenute fino alla corresponsione dell'importo contrattuale. Tale ritenuta verrà rimborsata qualora l'Ispettorato predetto dichiarerà che l'Aggiudicatario si sia posto in regola, e lo stesso non potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
11. L'Aggiudicatario assume l'obbligo di agire in modo che il personale suo dipendente, dallo stesso incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
12. A cura della Stazione Appaltante dovranno essere forniti, all'Aggiudicatario incaricato, tutti i dati e/o documenti in suo possesso per l'esame e l'istruttoria delle pratiche affidategli.
13. La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità di esecuzione in esso contenute o richiamate e così dello stesso Avviso e dei relativi documenti di gara. Per quanto qui non espressamente previsto, le Parti rinviando alle norme del Codice Civile.

ART. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto Aggiudicatario e riconosciuti come tali dal Responsabile del procedimento, nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali ovvero relativamente alle modalità di gestione definite nel presente contratto, lo stesso contesterà per iscritto tali

inadempienze, invitando l'Aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni in merito. In caso di inerzia ovvero quando le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, fatta salva ogni altra facoltà, la Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio applicherà una penale a fronte di ogni inadempimento contestato, di importo variabile tra lo 0,1% e il 5% dell'ammontare contrattuale (al netto dell'IVA e del C.P.A.) tenuto conto della gravità dell'inadempimento riscontrato.

2. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo (comunque al netto dell'IVA e del C.P.A.) il Comune ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno e a spese dell'Aggiudicatario, fatta salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito, nonché ogni altra azione che il Comune ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi e della propria immagine.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al soggetto Aggiudicatario, per iscritto, dal Responsabile del procedimento. Il soggetto Aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Responsabile del procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del Responsabile del procedimento, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine appena descritto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4. Tutte le penalità e le spese a carico del soggetto Aggiudicatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti o, in caso di insufficienza, dalla cauzione definitiva. In ogni caso, l'applicazione delle penali non sarà condizionata all'emissione di nota di debito o di altro documento.
5. L'Aggiudicatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato d'onere per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, ove lo stesso Aggiudicatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Comune entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l'Aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l'indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l'inadempimento.
6. L'applicazione delle penali non limita l'obbligo, da parte dell'Aggiudicatario, di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all'importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Resta ferma la facoltà di incamerare la cauzione prestata dall'Aggiudicatario a titolo di garanzia definitiva, in presenza di gravi e persistenti inadempienze per l'inosservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto, oltre che da quelli contemplati dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o menzionati nel presente capitolato o nella documentazione della presente procedura, anche al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicare con posta elettronica certificata.
2. Il Comune ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio dei servizi, a spese dell'Aggiudicatario, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, e quindi senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
 - qualora sia accertato il venir meno, in capo all'Aggiudicatario, del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla presente procedura;
 - qualora sia accertato che le prestazioni oggetto del presente appalto non siano eseguite da soggetti in possesso dei requisiti professionali e di quelli previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dalla documentazione della presente procedura;
 - qualora sia accertato che l'Aggiudicatario sia divenuto dipendente di un Ente locale o di società ed enti partecipati;
 - qualora sia accertato che l'Aggiudicatario abbia assunto - dopo la stipula del contratto - un incarico, direttamente oppure per interposta persona, per la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie oppure stragiudiziali intraprese contro il Comune di Reggio Emilia;
 - quando all'Aggiudicatario vengano a mancare i mezzi sufficienti per il buono e regolare andamento del contratto;
 - in caso di gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte del Comune;
 - in caso di ripetuti errori e/o inadempimenti contrattuali;
 - nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo;
 - in caso di frode;
 - in caso di arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto;
 - in caso di violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale dipendente o di mancata assicurazione del personale medesimo presso gli enti previdenziali ed assistenziali;
 - qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, esso debba essere, in tutto o in parte, sospeso o soppresso per disposizioni di legge o di regolamento;
 - in caso di mancata reintegrazione delle cauzioni entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta trasmessa da parte del Comune.
3. Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell'Aggiudicatario - per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente capitolato - del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione.

4. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, il Comune ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'Aggiudicatario possa dar luogo.
5. L'Aggiudicatario, in ogni ipotesi di risoluzione del contratto, è comunque tenuto a garantire le prestazioni oggetto dello stesso, sino all'individuazione del nuovo contraente.
6. In caso di risoluzione del contratto oppure in caso di recesso, il Comune potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura, sulla base della relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali di cui trattasi. Si procederà quindi all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario Aggiudicatario.

ART. 9 - RECESSO UNILATERALE

1. È facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, anche se è già iniziata l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Aggiudicatario un indennizzo relativo alle spese sostenute, alle prestazioni eseguite e al mancato guadagno.
2. In caso di eventuali variazioni oltre il limite delle prestazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è prevista la facoltà, esercitabile da parte di entrambe le parti contrattuali, di recedere anticipatamente dal contratto.
3. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicare all'Aggiudicatario con posta elettronica certificata. In tal caso, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Comune sarà tenuto al pagamento:
 - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Comune;
 - delle spese sostenute dall'Aggiudicatario;
 - di un decimo dell'importo della prestazione non eseguita, calcolata sulla differenza tra l'importo dei tt/5 dell'importo contrattuale e l'ammontare dell'importo maturato per le prestazioni eseguite.

ART. 10 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto sottoscritto con l'Aggiudicatario richiede la forma scritta, a pena di nullità.
2. Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi e nei limiti di cui 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 11 – PAGAMENTI

1. Il corrispettivo, dovuto dalla Stazione Appaltante all'Aggiudicatario, sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura semestrale posticipata con allegata relazione semestrale dell'attività svolta di cui all'art. 3.
2. Il corrispettivo per l'intera attività professionale resa dall'Aggiudicatario in esecuzione delle prestazioni è da intendersi forfettario e onnicomprensivo di ogni attività pertinente il

presente capitolato descritte nel presente capitolato, anche ai sensi dell'art. 13 della L. 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà disposto sul conto dedicato che verrà indicato dall'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., dietro presentazione di regolare fattura.
4. Il Comune provvederà al pagamento, a favore dell'Aggiudicatario, del corrispettivo dovuto a fronte dello svolgimento dei servizi resi in esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture, subordinatamente al riscontro, da parte del Responsabile del procedimento, della regolarità dell'esecuzione delle rispettive prestazioni contrattuali. Tutti i pagamenti saranno pertanto subordinati all'acquisizione, da parte del Comune, della certificazione della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario.
5. Qualora il Comune acquisisca la documentazione che segnali un'inadempienza contributiva, verrà trattenuto, in sede di liquidazione della fattura, l'importo corrispondente all'inadempienza anche per l'intero importo della fattura.
6. Le fatture dovranno riportare la descrizione delle prestazioni rese dall'Aggiudicatario, indicando le relative modalità di pagamento.
7. In caso di contestazione, anche parziale, delle prestazioni, i termini di pagamento di cui sopra verranno automaticamente interrotti, senza decorso degli interessi moratori in favore dell'Aggiudicatario, per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione fino al conseguente, completo e regolare adempimento.
8. E' fatto obbligo di provvedere ad ogni modifica relativa alla generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato.
9. L'Aggiudicatario, pena la nullità del presente contratto:
 - a. assume tutti gli obblighi connessi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata;
 - b. si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di eventuali proprie controparti.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto. È vietata, da parte dell'Aggiudicatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi – ove eventualmente applicabili – di cessione di azienda oppure di atti di trasformazione, fusione e scissione per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni eventuale modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.
3. Nessuna delle prestazioni del presente capitolato potrà formare oggetto di subappalto.

ART. 13 - CONTROVERSIE

1. La soluzione di tutte le controversie inerenti l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto, non rimediabili mediante transazione o accordo simile ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile, è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia.
2. È esclusa la competenza arbitrale.